



# CITTA' DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Municipio  
Tel. 0984 638911  
Partita Iva 00391910783  
Mail: [info@comune.mendicino.cs.it](mailto:info@comune.mendicino.cs.it)

87040 – Mendicino (CS)  
Fax 0984 630847  
Codice fiscale 00391900784  
sito web: <http://www.comune.mendicino.cs.it>

PEC: [comunemendicino@mailcertificata.biz](mailto:comunemendicino@mailcertificata.biz)

Ord. n. *64*.../2017

**OGGETTO:** divieto di utilizzo di petardi e simili artifici esplodenti nel periodo dal 31.12.2017 all'1.1.2018 nelle aree pubbliche o aperte al pubblico

## IL SINDACO

Premesso:

che, nelle giornate di fine anno, in particolare nella notte di capodanno, si possono verificare episodi di disturbo e turbativa della quiete delle persone, danni alle persone e danneggiamenti a cose, mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti, nonché l'accensione di fuochi, con conseguenze che creano turbativa alla civile convivenza che le predette condotte sono oggetto di ripetute lamentele dei residenti e, più in generale, dei cittadini e rappresentano gravi condizionamenti per la qualità della vita, di cui gli abitanti delle aree interessate devono godere, soprattutto in orario notturno, nell'ambito della comunità, che determinano, pertanto, un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed alla incolumità pubblica.

Considerato:

che, in occasione delle festività di fine anno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere, che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che, quindi, possono creare infortuni anche di grave entità alle persone (compresi i bambini), che imprudenza o imperizia, utilizzano i prodotti;

le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché della fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;

che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 Marzo 1979;

che, in conseguenza a tali pratiche, si possono verificare, altresì, danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili, edifici, ecc.), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano; che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico in un periodo in cui sono già considerevoli tali concentrazioni nocive,

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e per rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare l'utilizzo di petardi e simili artifici esplodenti nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, nel periodo dal 31.12.2015 all'1.1.2016.

Visto l'art. 57 del T.U. delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 Giugno 1931, nonché l'art. 101 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;  
Visti gli artt. 703 e 650 del codice penale.  
Visto l'art. 544 del codice penale (maltrattamento degli animali).  
Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.  
Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.  
Visto il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5.8.2008, art. 1 (incolumità pubblica e sicurezza urbana),

#### ORDINA

e' vietato utilizzare petardi e simili artifici esplodenti nel periodo 31.12.2016 – 1.1.2017 nelle aree pubbliche o aperte al pubblico; il divieto e' limitato all'accensione di petardi e botti (quindi a tipologie di articoli pirotecnici con effetto di scoppio) e non e' rivolto anche a tutte le altre tipologie di fuochi d'artificio aventi effetto di luce e di colore.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti e a cessare il comportamento scorretto.

L'inottemperanza alla presente ordinanza verra' perseguita a norma dell'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino provvedera' l'Amministrazione a spese dei trasgressori.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono mandate a far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

La presente ordinanza e' resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune ed e' immediatamente esecutiva.

Ai fini dell'esecuzione il presente provvedimento viene trasmesso alla locale Stazione dei Carabinieri di Mendicino ed al Servizio di Polizia Municipale del Comune.

Contro il presente procedimento e' ammesso ricorso al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione; ricorso straordinario al sig. Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione; ricorso al sig. Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 29.12.2017.



IL SINDACO  
Ing. Antonio PALERMO